e-G@ius
(European Gaius Project)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SSM
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

Numero 2/2020

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 2/2020 a cura di Paola D'Ovidio, Valeria Piccone, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2020

INDICE

(*maggio-agosto* 2020)

In evidenza ... 8

Parte I - *Decisioni* ... 10

Area **Civile** ... 11

Agenti commerciali ... 11

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 4 giugno 2020, C-828/18, *Trendsetteuse SARL contro DCA SARL* ... 11

Ambiente ... 11

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-535/18, *IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen* ... 11

Asilo e immigrazione ... 12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 25 giugno 2020, C-36/20 PPU, *VL, con l'intervento di: Ministerio Fiscal* ... 12

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 maggio 2020, Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, *FMS e.a. contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság* ... 13

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-448/19, *WT contro Subdelegación del Gobierno en Guadalajara* ... 16

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 luglio 2020, Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, *B. M. M. e a. contro Belgio* ... 16

Assicurazione ... 17

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-667/18, *Orde van Vlaamse Balies e Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad* ... 17

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA* ... 17

Cittadinanza dell'Unione europea ... 18

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 18 giugno 2020, C-754/18, *Ryanair Designated Activity Company contro Országos Rendőr-főkapitányság* ... 18

Cooperazione giudiziaria in materia civile ... 19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, *PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C 267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C 323/19)* ... 19

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-641/18, *LG contro Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale* ... 19

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 giugno 2020, C-41/19, *FX contro GZ, legalmente rappresentata dalla madre* ... 20

Diritto d'autore ... 20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 luglio 2020, C-264/19, *Constantin Film Verleih contro YouTube LLC e Google Inc.* ... 20

Libertà di stabilimento ... 21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, *Causa C-749/18, B e a. contro Administration des contributions directes* ... 21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 11 giugno 2020, C-206/19, *KOB SIA contro*

Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija 21

Marchi 22

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 luglio 2020, C-684/19, *mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR* 22

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA* 22

Proprietà intellettuale e industriale ... 23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 11 giugno 2020, C-833/18, *SI, Brompton Bicycle Ltd contro Chedech/Get2Get* 23

Trasporti 23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-96/19, *VO contro Bezirkshauptmannschaft Tulln* 23

Trasporto aereo 24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 11 giugno 2020, C-74/19, *LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA* 24

Trattamento dei dati personali 25

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati) contro Facebook Ireland Ltd e al sig. Maximillian Schrems* 25

Tutela dei consumatori 26

Sentenza della corte (Sesta Sezione) 14 maggio 2020, C-266/19, *EIS GmbH contro TO* 26

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-495/19, *Kancelaria Medius SA contro RN* 27

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 giugno 2020, C-639/18, *KH contro Sparkasse Südholstein* 27

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-301/18, *Thomas Leonhard contro DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG* 28

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 giugno 2020, C-380/19, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG* 28

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 luglio 2020, C-81/19, *NG, OH contro SC Banca Transilvania SA* 29

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 luglio 2020, cause riunite C-224/19 e C-259/19, *CY contro Caixabank S.A. e LG e PK contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).* 29

Area **Lavoro** 31

Sicurezza sociale 31

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-17/19, *Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics e a.* 31

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 31

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4 giugno 2020, C-588/18, *Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Grupo de Empresas DIA SA, Twins Alimentación SA* 31

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, *QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria,* con l'intervento di*: Prokuratura na Republika Bulgaria (C-762/18), e CV contro Iccrea Banca SpA (C-37/19)* 32

Area **Tributaria** 34

Imposta sul valore aggiunto 34

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-547/18, *Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu* 34

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-446/18, *Agrobet CZ, s.r.o. contro Finanční úřad pro Středočeský kraj* 34

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-684/18, *World Comm Trading Gfz SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești* 35

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-430/19, *SC C.F. SRL contro A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C* 35

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-242/19, *CHEP Equipment Pooling NV contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul soluționare contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți* 36

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 18 giugno 2020, C-276/18, *KrakVet Marek Batko sp.k. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága* 37

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 11 giugno 2020, C-146/19, *SCT d.d., in amministrazione fallimentare, contro Repubblica di Slovenia* 37

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-43/19,*Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira* 38

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 luglio 2020, C-424/19, *Cabinet de avocat UR (studio legale UR; in prosieguo: l'"UR") contro Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, rappresentata dalla direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest, Romania); Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, Romania); MJ e NK in merito all'assoggettamento dell'UR all'imposta sul valore aggiunto (IVA).* 38

Unione doganale 39

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 16 luglio 2020, C-496/19, *Antonio Capaldo Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno.* 39

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 giugno 2020, C-340/19, *Valsts ieņēmumu dienests contro SIA Hydro Energo* 39

Area **Penale** 41

Cooperazione giudiziaria in materia penale 41

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-615/18, *UY contro Staatsanwaltschaft Offenburg* 41

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 giugno 2020, C-634/18, *JI,* con l'intervento di: *Prokuratura Rejonowa w Słupsku* 41

Vittime di reati 42

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV, con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino* 42

Parte II - *Questioni pendenti* 44

Area **Civile** 45

Cooperazione giudiziaria in materia civile 45

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Visoki trgovački sud Republike*

Hrvatske (Croazia) l'11 aprile 2019 — *Obala i lučice d.o.o./NLB Leasing d.o.o.* (Causa C-307/19) 45

Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati 48

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Irlanda) il 7 ottobre 2019 – *VK / An Bord Pleanála* (Causa C-739/19) 48

Area **Lavoro** 49

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 49

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Riigikohus* (Estonia) il 29 ottobre 2019 – *XX/Tartu vangla* (Causa C-795/19) 49

Area **Tributaria** 50

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 50

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* (Regno Unito) il 1° febbraio 2019 – *Kaplan International colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (Causa C-77/19) 50

Indice *cronologico delle decisioni* 51

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 luglio 2020, C-264/19, *Constantin Film Verleih contro YouTube LLC e Google Inc.*

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di indirizzo ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 luglio 2020, C-81/19, *NG, OH contro SC Banca Transilvania SA*

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

II. - Nell'area **lavoro** si segnalano, in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/88/CE:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4 giugno 2020, C-588/18, *Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Grupo de Empresas DIA SA, Twins Alimentación SA*

Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, *QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria,* con l'intervento di*: Prokuratura na Republika Bulgaria (C-762/18), e CV contro Iccrea Banca SpA (C-37/19)*

1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro.

2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un

rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

III. - Nell'area **tributaria**, si segnala, in tema di codice doganale comunitario:

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 16 luglio 2020, C-496/19, *Antonio Capaldo Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno*.

L'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

IV. - Nell'area **penale**, si richiama la decisione relativa all'indennizzo delle vittime di reato e alla responsabilità dello Stato per danno causato dalla violazione del diritto dell'Unione:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV, con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino*

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso.

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

Parte I - *Decisioni*

Area **Civile**

Agenti commerciali

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 4 giugno 2020, C-828/18, *Trendsetteuse SARL contro DCA SARL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de commerce de Paris* (Tribunale commerciale di Parigi, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di "agente commerciale" – Trattative per la vendita o l'acquisto di merci per il preponente – Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226977&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

***

Ambiente

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-535/18, *IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell'Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all'adozione delle misure al fine di impedire l'inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali

1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l'irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall'articolo 6 di tale direttiva.

2) L'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l'autorizzazione dello stesso.

L'articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultimo sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e, dall'altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest'ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.

4) L'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226864&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9988728

Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan, presentate il 12 novembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220538&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

***

Asilo e immigrazione

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 25 giugno 2020, C-36/20 PPU, *VL*, *con l'intervento di: Ministerio Fiscal*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de Instrucción n. 3 de San Bartolomé de Tirajana* (giudice istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso alla procedura – Presentazione di una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande – Presentazione di una domanda ad altre autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale – Nozione di "altre autorità" – Articolo 26 – Trattenimento – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivi del trattenimento – Decisione di trattenimento di un richiedente a motivo

della mancanza di posti per alloggiarlo in un centro di accoglienza umanitaria.

1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel novero delle altre autorità contemplate da tale disposizione, preposte a ricevere domande di protezione internazionale, ma non competenti, a norma del diritto nazionale, per la registrazione.

2) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che un giudice istruttore, in qualità di altra autorità, ai sensi di tale disposizione, deve, da un lato, informare i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare delle modalità di inoltro di una domanda di protezione internazionale e, dall'altro, qualora un cittadino abbia manifestato la volontà di presentare una siffatta domanda, trasmettere il fascicolo all'autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda affinché tale cittadino possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previste all'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

3) L'articolo 26 della direttiva 2013/32 e l'articolo 8 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'altra autorità, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227722&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8915717#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 30 aprile 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226004&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8915717#ctx1

-

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 maggio 2020, Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, *FMS e.a. contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Articolo 40 – Domande reiterate – Articolo 43 – Procedure di frontiera – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 2, lettera h), e articoli 8 e 9 – Trattenimento – Legittimità – Direttiva 2008/115/UE – Articolo 13 – Mezzi di ricorso effettivi – Articolo 15 – Trattenimento – Legittimità – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio del primato del diritto dell'Unione

1) L'articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la

modifica, da parte di un'autorità amministrativa, del paese di destinazione figurante in una decisione di rimpatrio anteriore può essere impugnata dal cittadino di un paese terzo interessato solo mediante un ricorso presentato dinanzi a un'autorità amministrativa, senza che sia garantito un successivo controllo giurisdizionale della decisione di tale autorità. In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale investito di un ricorso diretto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell'Unione, della decisione di rimpatrio consistente in una siffatta modifica del paese di destinazione, di dichiararsi competente a conoscere di tale ricorso.

2) L'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, ai sensi della disposizione nazionale che recepisce l'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

3) La direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di leale cooperazione derivante dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretata nel senso che, quando una domanda di asilo è stata oggetto di una decisione di rigetto confermata da una decisione giurisdizionale definitiva prima che fosse dichiarata la contrarietà al diritto dell'Unione di detta decisione, l'autorità accertante, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32, non è tenuta a riesaminare d'ufficio tale domanda. L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una sentenza della Corte che dichiara l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave o in cui è garantito un adeguato livello di protezione, costituisce un elemento nuovo relativo all'esame di una domanda di protezione internazionale, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non è applicabile a una domanda reiterata, ai sensi dell'articolo 2, lettera q), di tale direttiva, quando l'autorità accertante constata che il rigetto definitivo della domanda anteriore è contrario al diritto dell'Unione. A tale constatazione è necessariamente tenuta detta autorità quando la contrarietà discende da una sentenza della Corte o è stata dichiarata, in via incidentale, da un giudice nazionale.

4) La direttiva 2008/115 e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati e che lo stesso non può legalmente abbandonare di sua iniziativa, qualunque sia la sua direzione, configura una privazione di libertà, caratteristica di un trattenimento ai sensi delle direttive di cui trattasi.

5) L'articolo 43 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non autorizza il trattenimento di un richiedente protezione internazionale in una zona di transito per una durata superiore a quattro settimane.

6) Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura, e, in terzo luogo, a che non esista alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di tale richiedente. Per contro, l'articolo 9 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non impone che gli Stati membri fissino una durata massima per il mantenimento del trattenimento purché il loro diritto nazionale garantisca che il trattenimento duri solo fintantoché il motivo che lo giustifica permane applicabile e purché gli adempimenti amministrativi inerenti a tale motivo siano espletati con diligenza.

7) L'articolo 15 della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che osta, in primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per il solo fatto che è oggetto di una decisione di rimpatrio e che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità, in terzo luogo, a che non esista alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento e, in quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i 18 mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non è più in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue modalità.

8) Il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale, in mancanza di disposizioni nazionali che prevedano un controllo giurisdizionale della legittimità di una decisione amministrativa che dispone il trattenimento di richiedenti protezione internazionale o di cittadini di paesi terzi la cui domanda di asilo è stata respinta, di dichiararsi competente a pronunciarsi sulla legittimità di un siffatto trattenimento e autorizzano tale giudice a rilasciare immediatamente le persone interessate se lo stesso reputa che tale misura costituisca un trattenimento contrario al diritto dell'Unione.

L'articolo 26 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che impone che il richiedente protezione internazionale il cui trattenimento, giudicato illegittimo, abbia avuto fine possa far valere, presso il giudice competente in forza del diritto nazionale, il suo diritto a ottenere o un sussidio economico che gli consenta di disporre di un alloggio, o un alloggio in natura, e tale giudice dispone, in forza del diritto dell'Unione, della possibilità di accordare misure provvisorie in attesa della sua decisione definitiva.

Il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono al giudice nazionale, in mancanza di disposizioni nazionali che prevedano un controllo giurisdizionale del diritto all'alloggio, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33, di dichiararsi competente a conoscere del ricorso diretto a garantire un siffatto diritto.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17041587

Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe, presentate il 23 aprile 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225533&pageIndex=

0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-448/19, *WT contro Subdelegación del Gobierno en Guadalajara*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha* (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 12 – Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo – Elementi da prendere in considerazione – Giurisprudenza nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi Compatibilità – Direttiva 2001/40/CE – Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi – Rilevanza

L'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, prevede l'allontanamento di qualsiasi cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno, senza che occorra esaminare se tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza e senza che occorra considerare la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per lui e per i suoi familiari e i suoi vincoli con lo Stato membro di soggiorno o l'assenza di vincoli con il suo paese d'origine.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227296&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8915717#ctx1

-

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 luglio 2020, Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, *B. M. M. e a. contro Belgio*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di "figlio minorenne" – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Interesse superiore del minore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Figli del soggiornante divenuti maggiorenni nelle more del procedimento decisionale o del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/UE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda.

L'articolo 18 della direttiva 2003/86, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere

interpretato nel senso che esso osta a che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne sia dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228674&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 19 marzo 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224593&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

***

Assicurazione

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-667/18, *Orde van Vlaamse Balies e Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Grondwettelijk Hof* (Corte costituzionale, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Articolo 201 – Diritto del contraente dell'assicurazione di scegliere liberamente il proprio rappresentante – Procedimento giudiziario – Nozione – Procedimento di mediazione

L'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di procedimento giudiziario di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell'avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest'ultimo.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226487&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard øe, presentate l'11 dicembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221481&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Diritto dell'Unione europea – Principi generali – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell'Unione – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa

L'articolo 18, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l'estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell'Unione, nel campo di applicazione di quest'ultimo.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227294&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, presentate il 6 febbraio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223083&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

***

Cittadinanza dell'Unione europea

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 18 giugno 2020, C-754/18, *Ryanair Designated Activity Company contro Országos Rendőr-főkapitányság*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 5, 10 e 20 – Diritto d'ingresso, in uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione – Prova del possesso di tale diritto – Possesso di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione – Possesso di una carta di soggiorno permanente

1) L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all'articolo 20 di tale direttiva esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell'Unione e che è titolare di tale carta, dall'obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.

2) L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all'articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell'Unione che ne è titolare dall'obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen.

3) L'articolo 20 della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, cosicché l'interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall'obbligo di visto in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227563&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 27 febbraio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223853&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

***

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, *PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C 267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C 323/19)*

Domande di pronuncia pregiudiziale del *Trgovački sud u Zagrebu* - Croazia

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

L'articolo 18 TFUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell'ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C 551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226289&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9925473

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-641/18, *LG contro Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozioni di materia civile e commerciale e di materia amministrativa – Ambito di applicazione – Attività delle società di classificazione e di certificazione delle navi – Acta iure imperii e acta iure gestionis – Prerogative dei pubblici poteri – Immunità giurisdizionale

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per risarcimento danni proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un'attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, nell'ambito di applicazione di tale regolamento, qualora tale attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale non osta all'esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226287&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

Conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 14 gennaio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222222&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 giugno 2020, C-41/19, *FX contro GZ, legalmente rappresentata dalla madre*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Köln* (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all'esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell'esecuzione

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l'esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d'origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell'esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell'esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226971&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

***

Diritto d'autore

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 luglio 2020, C-264/19, *Constantin Film Verleih contro YouTube LLC e Google Inc.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d'informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di "indirizzo" – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di indirizzo ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 2 aprile 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224899&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

***

Libertà di stabilimento

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, *Causa C-749/18, B e a. contro Administration des contributions directes*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposte sulle società – Società controllanti e controllate – Integrazione fiscale verticale e orizzontale

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, mentre ammette un'integrazione fiscale verticale tra una società controllante residente o una organizzazione stabile, in tale Stato membro, di una società controllante non residente e le sue controllate residenti, non consente un'integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti di una società controllante non residente.

2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale ha l'effetto di costringere una società controllante con sede in un altro Stato membro a sciogliere un'integrazione fiscale verticale esistente tra una delle sue controllate e un certo numero di sue controllate di secondo livello residenti, al fine di consentire a tale controllata di procedere a un'integrazione fiscale orizzontale con altre controllate residenti di detta società controllante, anche se la società controllata integrante residente resta la stessa e lo scioglimento dell'integrazione fiscale verticale prima della scadenza della durata minima di esistenza dell'integrazione, prevista dalla normativa nazionale, implica la rettifica dell'imposizione individuale delle società interessate.

3) I principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro relativa a un regime di integrazione fiscale, ai sensi della quale qualsiasi domanda volta a poter beneficiare di un siffatto regime deve essere obbligatoriamente presentata all'autorità competente prima della conclusione del primo esercizio fiscale per il quale è chiesta l'applicazione di tale regime**.**

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226484&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 11 giugno 2020, C-206/19, *KOB SIA contro Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams* (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Direttiva 2006/123/CE – Acquisizioni di terreni agricoli in Lettonia ai fini del loro sfruttamento – Regime di previa autorizzazione per le persone giuridiche – Condizioni specifiche applicabili esclusivamente alle persone giuridiche controllate o rappresentate da cittadini di un altro Stato membro – Requisiti di residenza e di conoscenza della lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia – Discriminazione diretta in base alla nazionalità

Gli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in base alla quale una persona giuridica di cui il socio o i soci che detengono congiuntamente oltre la metà dei diritti di voto e le persone che hanno il potere di rappresentanza siano cittadini di altri Stati membri può acquisire la proprietà di

un terreno agricolo ubicato nel territorio nazionale solo a condizione che tali soci e rappresentanti producano, da un lato, un certificato d'iscrizione all'anagrafe dei residenti di detto Stato membro e, dall'altro, un documento attestante che il loro livello di conoscenza della lingua ufficiale del medesimo Stato membro è sufficiente per sostenere quantomeno una conversazione su argomenti della vita quotidiana e professionale.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227290&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

***

Marchi

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 luglio 2020, C-684/19, *mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio altrui per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato – Portata del termine "usare" – Annuncio pubblicato su un sito Internet su ordine di una persona che opera nel commercio e poi riportato su altri siti Internet

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che una persona, che opera nel commercio e che ha fatto pubblicare su un sito Internet un annuncio recante pregiudizio al marchio altrui, non usa un segno identico a tale marchio, qualora i gestori di altri siti Internet riprendano tale annuncio inserendolo on-line, di propria iniziativa e a nome proprio, su tali altri siti.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228045&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

-

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Diritto dell'Unione europea – Principi generali – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell'Unione – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa

L'articolo 18, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l'estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell'Unione, nel campo di applicazione di quest'ultimo.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227294&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, presentate il 6 febbraio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223083&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

***

Proprietà intellettuale e industriale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 11 giugno 2020, C-833/18, *SI, Brompton Bicycle Ltd contro Chedech/Get2Get*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *tribunal de l'entreprise de Liège* (Tribunale delle imprese, Liegi, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 5 – Ambito di applicazione – Oggetto utilitario – Nozione di "opera" – Protezione delle opere ai sensi del diritto d'autore – Condizioni – Forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Bicicletta pieghevole

Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227305&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

***

Trasporti

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-96/19, *VO contro Bezirkshauptmannschaft Tulln*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesverwaltungsgericht Niederösterreich* (Tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Giorni di lavoro e giorni di riposo – Tachigrafi digitali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Mancata registrazione dei giorni di lavoro sulla carta del conducente e assenza di fogli di registrazione – Normativa nazionale che prevede in tali circostanze l'obbligo, per il conducente, di presentare un'attestazione del suo datore di lavoro – Validità del modulo contenuto nell'allegato della decisione 2009/959/UE

1) L'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione del divieto da esso previsto una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni

automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del modulo contenuto nell'allegato della decisione 2009/959.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226288&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9926616

***

Trasporto aereo

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 11 giugno 2020, C-74/19, *LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa* (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esenzione – Nozione di "circostanze eccezionali" – "Passeggeri molesti" (Unruly passengers) – Invocabilità del verificarsi di una circostanza eccezionale per un volo non interessato dalla medesima – Nozione di "misure ragionevoli"

1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il comportamento molesto di un passeggero che ha fatto sì che il comandante dell'aeromobile dirottasse il volo in questione verso un aeroporto diverso da quello di arrivo, al fine di procedere allo sbarco di tale passeggero e dei suoi bagagli, rientra nella nozione di circostanza eccezionale, ai sensi di detta disposizione, salvo qualora il vettore aereo operativo abbia contribuito al verificarsi di tale comportamento o abbia omesso di adottare le misure adeguate in considerazione dei segni precursori di un simile comportamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo successivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato.

3) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero, per il motivo che l'aeromobile che lo trasporta è stato interessato da una circostanza eccezionale, mediante un volo operato dal vettore stesso e che comporta che tale passeggero arrivi il giorno successivo a quello inizialmente previsto, non costituisce una misura ragionevole che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento,

salvo qualora non vi fosse nessun'altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo e che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l'effettuazione di un simile riavviamento costituisse per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227302&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

***

Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati) contro Facebook Ireland Ltd e al sig. Maximillian Schrems*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi – Articolo 45 – Decisione di adeguatezza della Commissione – Articolo 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate – Articolo 58 – Poteri delle autorità di controllo – Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, a fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti – Valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo – Decisione 2010/87/UE – Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento – Validità – Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 – Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'Unione europea verso gli Stati Uniti

L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un altro operatore economico stabilito in un paese terzo, nonostante il fatto che, durante o in seguito a tale trasferimento, i suddetti dati possano essere sottoposti a trattamento da parte delle autorità del paese terzo considerato a fini di sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza dello Stato.

L'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, prendere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del

trasferimento stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo, in particolare quelli enunciati all'articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

L'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell'Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

Dall'esame della decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità.

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 19 dicembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221826&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

***

Tutela dei consumatori

Sentenza della corte (Sesta Sezione) 14 maggio 2020, C-266/19, *EIS GmbH contro TO*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), e paragrafo 4 – Allegato I, punto A – Diritto di recesso – Informazioni che deve fornire il professionista sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso – Obbligo, per il professionista, di indicare il suo numero di telefono "qualora disponibile" – Portata

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il numero di telefono di un professionista compare sul suo sito Internet in modo tale da suggerire, agli occhi di un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e

ragionevolmente attento e avveduto, che tale professionista utilizzi tale numero di telefono per i suoi contatti con i consumatori, detto numero di telefono deve essere considerato disponibile ai sensi della citata disposizione. In un caso del genere, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), nonché paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, della medesima, deve essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce al consumatore, prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ricorrendo a tal fine alle istruzioni tipo che figurano in detto allegato I, parte A, è tenuto ad indicare lo stesso numero di telefono in modo da consentire a tale consumatore di comunicargli mediante quest'ultimo la sua eventuale decisione di esercitare detto diritto.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226488&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9926616

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-495/19, *Kancelaria Medius SA contro RN*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Poznaniu* (Tribunale regionale di Poznań, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Credito al consumo – Controllo del carattere abusivo delle clausole – Mancata comparizione del consumatore – Portata dei poteri d'ufficio del giudice

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale la quale impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226972&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8915717#ctx1

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 giugno 2020, C-639/18, *KH contro Sparkasse Südholstein*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Kiel* (Tribunale del Land, Kiel, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari – Direttiva 2002/65/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Contratti aventi per oggetto servizi finanziari e che prevedono un accordo iniziale seguito da operazioni successive – Applicazione della direttiva 2002/65/CE soltanto all'accordo iniziale – Articolo 2, lettera a) – Nozione di "contratto avente per oggetto servizi finanziari" – Clausola aggiuntiva a un contratto di prestito modificativa del tasso d'interesse fissato inizialmente

L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, dev'essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di contratto avente per

oggetto servizi finanziari, ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d'interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l'applicazione di un tasso d'interesse variabile.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227568&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 12 marzo 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224398&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-301/18, *Thomas Leonhard contro DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Bonn* (Tribunale del Land, Bonn, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Contratto di credito a distanza – Diritto di recesso – Conseguenze – Articolo 7, paragrafo 4 – Restituzione delle prestazioni percepite – Pagamento di un'indennità di godimento – Obbligo del fornitore – Esclusione

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest'ultimo alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un'indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226976&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 giugno 2020, C-380/19, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Informazioni obbligatorie – Accessibilità delle informazioni

L'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), deve essere interpretato nel senso che un professionista, che renda accessibile sul proprio sito web le condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi, ma che non concluda contratti con i consumatori tramite tale sito, è tenuto a includere in tali condizioni generali le informazioni relative all'organismo o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti per tale professionista, qualora quest'ultimo si impegni

a ricorrere a tale o tali organismi per risolvere controversie con i consumatori o sia tenuto a ricorrervi. Non è sufficiente, a tal riguardo, che detto professionista presenti tali informazioni in altri documenti accessibili su detto sito o in altre sezioni dello stesso, oppure che fornisca al consumatore dette informazioni mediante un documento separato, al momento della conclusione del contratto cui si applicano le condizioni generali succitate.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227724&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10229219#ctx1

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 luglio 2020, C-81/19, *NG, OH contro SC Banca Transilvania SA*

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di "disposizioni legislative o regolamentari imperative" – Disposizioni suppletive – Contratto di credito espresso in valuta estera – Clausola relativa al rischio di cambio

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania)

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17496320

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 19 marzo 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224592&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17496898

-

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 luglio 2020, cause riunite C-224/19 e C-259/19, *CY contro Caixabank S.A. e LG e PK contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca* (Tribunale di primo grado n. 17 di Palma di Maiorca, Spagna) (C-224/19), nonché dallo *Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta* (Tribunale di primo grado e istruttore di Ceuta, Spagna) (C-259/19)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Contratti conclusi con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Clausola che pone la totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del mutuatario – Effetti della dichiarazione di nullità di dette clausole – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come "abusiva" – Ripartizione delle spese – Applicazione di disposizioni nazionali integrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione – Presupposto – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Spese – Prescrizione – Principio di effettività

- L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del

Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese.

- L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di oggetto principale del contratto devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l'essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest'ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

- L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto finanziario, che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura, può determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora l'istituto finanziario non dimostri che tale commissione corrisponde a servizi effettivamente forniti e a spese dallo stesso sostenute, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la proposizione dell'azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del consumatore di chiedere una simile restituzione.

- L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228668&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Area **Lavoro**

Sicurezza sociale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-17/19, *Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia)

Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Lavoratori che esercitano un'attività in due o più Stati membri – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 19, paragrafo 2 – Certificati E 101 e A 1 – Effetto vincolante – Portata – Previdenza sociale – Diritto del lavoro

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, nonché l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, devono essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 14, punto 1, lettera a), o dell'articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, a lavoratori che esercitano le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro, e un certificato A 1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, a siffatti lavoratori, vincolano i giudici di quest'ultimo Stato membro solo in materia di sicurezza sociale**.**

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226493&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

***

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4 giugno 2020, C-588/18, *Federación de Trabajadores*

Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Grupo de Empresas DIA SA, Twins Alimentación SA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Audiencia Nacional* (Corte centrale, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 5 e 7 – Riposo settimanale – Ferie annuali – Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati

Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226978&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe, presentate il 12 dicembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=221548&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, *QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria,* con l'intervento di*: Prokuratura na Republika Bulgaria (C-762/18), e CV contro Iccrea Banca SpA (C-37/19)*

domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) (C-762/18) e dalla Corte suprema di cassazione (Italia) (C-37/19), con ordinanze del 26 novembre e del 27 novembre 2018

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro

1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro.

2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo

licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227727&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

Area **Tributaria**

Imposta sul valore aggiunto

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-547/18, *Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu* (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di riferimento fiscale – Nozione di "stabile organizzazione" – Soggetto passivo dell'IVA – Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro

L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226290&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, presentate il 14 novembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220660&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-446/18, *Agrobet CZ, s.r.o. contro Finanční úřad pro Středočeský kraj*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (TVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'IVA assolta a monte – Eccedenza di IVA – Trattenuta dell'eccedenza a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale – Domanda di rimborso della parte dell'eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento – Diniego dell'amministrazione tributaria

Gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che indichi

un'eccedenza per un determinato periodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio, qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un'eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà a prescindere dall'esito di quest'ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226491&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9988728

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott, presentate il 19 dicembre 2019:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221824&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-684/18, *World Comm Trading Gfx SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel București* (Corte d'appello di Bucarest, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Articoli da 184 a 186 – Principio di neutralità dell'IVA – Rettifica della detrazione dell'imposta operata inizialmente – Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni

1) L'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell'ottenimento, da parte di quest'ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.

2) L'articolo 185 della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell'IVA che ha versato.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226866&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-430/19, *SC C.F. SRL contro A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul Cluj* (Tribunale superiore di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell'Unione – Rispetto dei diritti della difesa – Procedimento fiscale – Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo – Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l'accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto – Sospetta frode fiscale – Prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale – Ammissibilità

1) Il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa dev'essere interpretato nel senso che, se, nell'ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata.

2) I principi che disciplinano l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione tributaria nazionale quanto all'effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell'IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226973&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8915717#ctx1

-

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-242/19, *CHEP Equipment Pooling NV contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul soluționare contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul București* (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) – Trasferimento di beni mobili all'interno dell'Unione europea ai fini di una prestazione di servizi – Articoli 170 e 171 – Diritto al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Nozione di "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso" – Soggetto passivo non identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso

1) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest'ultimo Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria qualora l'utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.

2) Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di rimborso.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227291&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10229219#ctx1

-

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 18 giugno 2020, C-276/18, *KrakVet Marek Batko sp.k. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 33 – Determinazione del luogo delle operazioni imponibili – Cessione di beni con trasporto – Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Articoli 7, 13 e da 28 a 30 – Cooperazione tra gli Stati membri – Scambio di informazioni

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

2) L'articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all'iniziativa e all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell'insieme degli elementi della controversia di cui al procedimento principale.

3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, dall'altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un'altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227564&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10655517#ctx1

-

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 11 giugno 2020, C-146/19, *SCT d.d., in amministrazione fallimentare, contro Repubblica di Slovenia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) –

Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Base imponibile – Riduzione – Diniego – Non pagamento – Soggetto passivo che non ha insinuato il proprio credito nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del debitore – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Effetto diretto

1) L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand'anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.

2) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve, in virtù dell'obbligo che gli incombe di adottare tutte le misure idonee a garantire l'esecuzione di tale disposizione, interpretare il diritto nazionale in senso conforme a quest'ultima, ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227301&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

-

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-43/19, *Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Arbitral Tributário* (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo]

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti del periodo minimo di impegno contrattuale – Qualificazione

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227304&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9618607#ctx1

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 luglio 2020, C-424/19, *Cabinet de avocat UR (studio legale UR; in prosieguo: l'"UR") contro Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, rappresentata dalla direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest, Romania); Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, Romania); MJ e NK in merito all'assoggettamento dell'UR all'imposta sul valore aggiunto (IVA).*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Bucureşti* (Corte d'Appello di Bucarest)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di "soggetto passivo" – Persona che esercita la professione di avvocato – Decisione giurisdizionale definitiva – Principio dell'autorità di cosa giudicata – Portata di tale principio nell'ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell'Unione

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un soggetto passivo, ai sensi di tale disposizione.

Il diritto dell'Unione osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d'imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest'ultima, e l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell'Unione in materia di IVA.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228676&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

***

Unione doganale

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 16 luglio 2020, C-496/19, *Antonio Capaldo Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Italia).

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori

L'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228680&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

-

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 giugno 2020, C-340/19, *Valsts ieņēmumu dienests contro SIA Hydro Energo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce tariffaria 7407 – Barre e profilati in rame – Lingotti in rame o in lega di rame di forma rettangolare laminati a caldo

La voce 7407 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che lingotti di rame

o in lega di rame, di forma rettangolare, il cui spessore eccede il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma la cui sezione trasversale presenta porosità, cavità e crepe irregolari, sono idonei a rientrare in tale voce.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227565&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10229219#ctx1

Area **Penale**

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-615/18, *UY contro Staatsanwaltschaft Offenburg*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Kehl* (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l'interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all'interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell'autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell'interessato

L'articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, dev'essere interpretato nel senso che:

– non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un'interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest'ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell'ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell'esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest'ultimo siano sospesi durante tale periodo

– osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l'ha condannata ad un'interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l'esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l'interdizione alla guida che ne deriva.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226490&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10793000

Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, presentate il 16 gennaio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222284&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10006137

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 giugno 2020, C-634/18, *JI,* con l'intervento di: *Prokuratura Rejonowa w Słupsku*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2,

paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di "grandi quantitativi di stupefacenti" – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l'interpretazione della nozione di rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227295&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9625364#ctx1

***

Vittime di reati

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV, con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di "indennizzo equo ed adeguato" – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso.

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come equo ed adeguato, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

Sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228681&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 14 maggio 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11002272

Parte II - *Questioni pendenti*

Area **Civile**

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Visoki trgovački sud Republike Hrvatske* (Croazia) l'11 aprile 2019 — *Obala i lučice d.o.o./NLB Leasing d.o.o.* (Causa C-307/19)

Questioni pregiudiziali

1) Se i notai siano legittimati a effettuare la notifica o la comunicazione di atti in forza del regolamento (CE) n. 1393/2007 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, quando notificano le proprie decisioni in controversie alle quali non si applica il regolamento n. 1215/2012 (2), considerato che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata in base a un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012. In altri termini, atteso che non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, se — quando agiscono nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata in base a un «atto autentico» — i notai possano applicare le norme sulla notificazione e la comunicazione degli atti contenute nel regolamento n. 1393/2007.

2) Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione [di una tariffa di parcheggio] è stabilito dallo Zakon o sigurnosti prometa na cestama (legge sulla sicurezza stradale; in prosieguo: la «legge sulla sicurezza stradale») e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, sia compresa nella materia civile ai sensi del regolamento n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tenuto conto in particolare del fatto che, in caso di accertamento di un veicolo stazionato senza biglietto di parcheggio o con biglietto di parcheggio non valido, detto veicolo è immediatamente soggetto all'obbligo di pagare un biglietto giornaliero, come se lo stazionamento si fosse protratto per l'intera giornata, indipendentemente dall'esatta durata dell'uso dello stallo di sosta, così che l'esazione della tariffa giornaliera assume carattere sanzionatorio, e considerato altresì che in alcuni Stati membri un tale stazionamento è considerato una contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale.

3) Nei procedimenti giudiziari precedentemente citati aventi ad oggetto la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, se i giudici possano effettuare la notificazione o la comunicazione di un atto a convenuti stabiliti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento [n. 1393/2007].

Per l'ipotesi che, in risposta alle questioni precedenti, venga dichiarato che questo tipo di stazionamento è compreso nella materia civile, si pongono le seguenti ulteriori questioni:

4) Nel caso di specie si presume la stipula di un contratto per il solo fatto della sosta in strada in un luogo identificato da segnaletica orizzontale e/o verticale, vale a dire si ritiene che attraverso la sosta sia stato concluso un

contratto e che, qualora non sia pagato il parcheggio in conformità della tariffa oraria di sosta, sia dovuta la tariffa giornaliera. Si pone pertanto la questione se tale presunzione di conclusione di un contratto attraverso la suddetta sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero qualora non sia stato acquistato alcun biglietto secondo la tariffa oraria, o quando il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato sia scaduto, sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'intero acquis dell'Unione.

5) Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo a Zara, sicché vi è un collegamento tra detto contratto e i giudici croati. Ci si chiede tuttavia se la suddetta sosta sia un «servizio» nell'accezione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, dato che la nozione di servizio implica che la parte che lo fornisce svolga, in cambio di un corrispettivo, una determinata attività; altrimenti detto: ci si chiede se l'attività della ricorrente sia sufficiente per essere considerata un servizio. In assenza di una competenza speciale dei giudici croati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, competente a conoscere del procedimento sarebbe il giudice del domicilio della convenuta.

6) Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico e la riscossione ha luogo solo per il parcheggio in periodi determinati della giornata, possa essere considerata integrare un contratto di locazione di un immobile sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

7) Qualora alla fattispecie non sia applicabile la presunzione sopra citata, secondo cui attraverso la sosta è stipulato un contratto (quarta questione pregiudiziale), se detto tipo di sosta, riguardo al quale la competenza a riscuotere una tariffa deriva dalla legge sulla sicurezza stradale ed è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato prima per le ore di utilizzo dello stallo, o se il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto, possa essere considerato come materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

8) Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo prima dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alle ore 13:02 del 30 giugno 2012. Si pone pertanto la questione se siano applicabili ai fatti di causa i regolamenti sulla determinazione della legge applicabile, ossia il regolamento n. 593/2008 (3) e il regolamento n. 864/2007 (4), tenuto conto del loro ambito temporale di validità.

Per l'ipotesi che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente a rispondere in merito all'applicazione del diritto sostanziale, si pone la seguente questione:

9) Se sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all'articolo 56 TFUE e all'intero acquis dell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il proprietario del veicolo sia una persona fisica o una giuridica, la presunzione di conclusione di un contratto attraverso la sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato in conformità alla tariffa oraria di sosta o il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto. In altri termini, per quanto riguarda la determinazione del diritto sostanziale, se siano applicabili ai fatti di causa le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 593/2008 (atteso che dal fascicolo non risulta che le parti abbiano concluso un accordo sulla legge applicabile).

—

Qualora si ritenga che sussista un contratto, se si tratti nella fattispecie di un contratto di servizi, vale a dire se detto contratto di parcheggio possa essere considerato un servizio nell'accezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

—

In subordine, se la suddetta sosta possa essere considerata integrare un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 593/2008.

—

In subordine, qualora siano applicabili a detto tipo di sosta le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, si pone la questione di quale sia la prestazione caratteristica nel caso di specie, atteso che la ricorrente si limita, in sostanza, a segnalare la superficie della strada adibita ad area di sosta e a riscuotere le tariffe di parcheggio, mentre la convenuta effettua la sosta e paga il parcheggio. In effetti, se la prestazione caratteristica fosse quella della ricorrente, si applicherebbe il diritto croato, ma se la prestazione caratteristica fosse quella della convenuta, si applicherebbe il diritto sloveno. In ogni caso, dato che il diritto alla riscossione del parcheggio è disciplinato nella specie dal diritto croato, con il quale il contratto presenta quindi collegamenti più stretti, potrebbe nonostante tutto trovare applicazione ai fatti di causa anche il disposto dell'articolo 4, paragrafo [3], del regolamento n. 593/2008.

—

Qualora si ritenga che sussista un'obbligazione extracontrattuale ai sensi del regolamento n. 864/2007, se essa possa essere considerata un danno, così che il diritto applicabile sarebbe determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

—

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato un arricchimento senza causa, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

—

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato negotiorum gestio, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

—

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato integrare una responsabilità della convenuta per culpa in contrahendo, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione e comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

(4) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 26 novembre 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234403&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17050744

***

Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Irlanda) il 7 ottobre 2019 – *VK / An Bord Pleanála* (Causa C-739/19)

Questioni pregiudiziali

Se a uno Stato membro sia precluso l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 della direttiva 77/249/CEE1 del 22 marzo 1977 (1), come modificata, che consente a uno Stato membro di imporre a un avvocato che esercita l'attività di rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario il requisito «di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita», in tutti i casi in cui la parte che l'avvocato visitatore intende rappresentare in tale procedimento avrebbe il diritto di autorappresentarsi.

In caso di risposta negativa alla prima questione, con riferimento a quali fattori un giudice nazionale debba valutare se sia ammissibile imporre il requisito di «agire di concerto con».

In particolare, se l'imposizione di un obbligo limitato di agire «di concerto con», secondo le modalità descritte in precedenza nella presente ordinanza di rinvio, equivalga a un'ingerenza proporzionata nella libertà degli avvocati di prestare servizi che possa essere giustificata in considerazione dell'interesse pubblico costituito dalla necessità di tutelare i consumatori dei servizi legali e di garantire una buona amministrazione della giustizia.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se tale posizione sia pertinente in tutti i casi e, qualora non lo sia, di quali fattori un giudice nazionale debba tenere conto nel decidere se tale requisito possa essere imposto in un caso specifico.

---

(1) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17).

Conclusioni dell'Avvocato generale Priit Pikamäe presentate il 3 dicembre 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234965&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=17049549

Area **Lavoro**

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Riigikohus* (Estonia) il 29 ottobre 2019 – *XX*/*Tartu vangla* (Causa C-795/19)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 2[7] novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che una capacità uditiva inferiore allo standard prescritto rappresenta un impedimento assoluto all'attività di operatore penitenziario e non consente l'uso di ausili correttivi per valutare il rispetto dei requisiti per l'udito.

(1) GU 2000, L 303, pag. 16.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 26 novembre 2020

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234403&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17050744

Area **Tributaria**

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* (Regno Unito) il 1° febbraio 2019 – *Kaplan International colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (Causa C-77/19)

Questioni pregiudiziali

1) Se nell'ambito della nozione di «servizio di ristorazione», alla quale si applica un'aliquota dell'IVA ridotta [articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12bis, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2)] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell'ipotesi in cui:

— un venditore mette a disposizione degli acquirenti un'infrastruttura che rende possibile il consumo in loco del pasto acquistato (spazio separato destinato alla consumazione, accesso alla toilette);

— manca un servizio specializzato fornito da camerieri;

— non c'è servizio in senso stretto;

— il processo di ordinazione è semplificato e parzialmente automatizzato;

— il cliente ha possibilità limitate di personalizzare l'ordinazione.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semilavorati.

3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell'infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto elemento costituisce una parte essenziale della prestazione.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

(2) GU 2011, L 77, pag. 1.

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 23 aprile 2020:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225538&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, *PARKING d.o.o. / SAWAL d.o.o. (C 267/19), Interplastics s. r. o. / Letifico d.o.o. (C 323/19)*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-641/18, *LG contro Rina SpA e Ente Registro Italiano Navale*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-96/19, *VO contro Bezirkshauptmannschaft Tulln*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 maggio 2020, Causa C-547/18, *Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 maggio 2020, Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, *FMS e.a. contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-667/18, *Orde van Vlaamse Balies e Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-749/18, *B e a. contro Administration des contributions directes*

Sentenza della corte (Sesta Sezione) 14 maggio 2020, C-266/19, EIS GmbH contro TO

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-17/19, *Procedimento penale a carico di Bouygues travaux publics e a.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-446/18, *Agrobet CZ, s.r.o. contro Finanční úřad pro Středočeský kraj*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 maggio 2020, Causa C-615/18, *UY contro Staatsanwaltschaft Offenburg*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-535/18, *IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 28 maggio 2020, Causa C-684/18, *World Comm Trading Gfz SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 4 giugno 2020, C-828/18, *Trendsetteuse SARL contro DCA SARL*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 4 giugno 2020, C-41/19, *FX contro GZ, legalmente rappresentata dalla madre*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-495/19, *Kancelaria Medius SA contro RN*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-301/18, *Thomas Leonhard contro DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 4 giugno 2020, C-588/18, Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Grupo de Empresas DIA SA, Twins Alimentación SA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 4 giugno 2020, C-430/19, *SC C.F. SRL contro A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-448/19, *WT contro Subdelegación del Gobierno en Guadalajara*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 11 giugno 2020, C-206/19, *KOB SIA contro Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 11 giugno 2020, C-581/18, *RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 11 giugno 2020, C-833/18, *SI, Brompton Bicycle Ltd contro Chedech/Get2Get*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 11 giugno 2020, C-74/19, *LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-242/19, *CHEP Equipment Pooling NV contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul soluționare contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 11 giugno 2020, C-146/19, *SCT d.d., in amministrazione fallimentare, contro Repubblica di Slovenia*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 11 giugno 2020, C-43/19,*Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 giugno 2020, C-634/18, *JI, con l'intervento di: Prokuratura Rejonowa w Słupsku*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 18 giugno 2020, C-754/18, *Ryanair Designated Activity Company contro Országos Rendőr-főkapitányság*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 giugno 2020, C-639/18, *KH contro Sparkasse Südholstein*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 18 giugno 2020, C-276/18, *KrakVet Marek Batko sp.k. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 giugno 2020, C-340/19, *Valsts ieņēmumu dienests contro SIA Hydro Energo*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 25 giugno 2020, C-36/20 PPU, *VL, con l'intervento di: Ministerio Fiscal*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 giugno 2020, C-380/19, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 giugno 2020, cause riunite C 762/18 e C 37/19, *QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, con l'intervento di: Prokuratura na Republika Bulgaria (C 762/18), e CV contro Iccrea Banca SpA (C 37/19)* Sentenza della Corte (Decima Sezione), 2 luglio 2020, C-684/19, *mk advokaten GbR contro MBK Rechtsanwälte GbR*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 luglio 2020, C-81/19, *NG, OH contro SC Banca Transilvania SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 luglio 2020, C-264/19, *Constantin Film Verleih contro YouTube LLC e Google Inc.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 luglio 2020, Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19, *B. M. M. e a. contro Belgio*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner (Commissario per la protezione dei dati) contro Facebook Ireland Ltd e al sig. Maximillian Schrems*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 luglio 2020, cause riunite C-224/19 e C-259/19, *CY contro Caixabank S.A. e LG e PK contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 luglio 2020, C-424/19, *Cabinet de avocat UR (studio legale UR; in prosieguo: l'"UR") contro Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, rappresentata dalla direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest, Romania); Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice (Amministrazione delle finanze pubbliche del 3° distretto, Romania); MJ e NK in merito all'assoggettamento dell'UR all'imposta sul valore aggiunto (IVA).*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 16 luglio 2020, C-496/19, *Antonio Capaldo Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno.*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 luglio 2020, C-129/19, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro BV, con l'intervento della Procura della Repubblica di Torino*